



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

IN NOME DI DIO SS<sup>o</sup> E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Corte per il trust e per i rapporti fiduciari

in composizione collegiale

Presidente Michele Graziadei, Giudice Sonia Martín Santisteban

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 03 del 2020

fra R.A., nella qualità di trustee del [trust alfa] e S.M.M., in qualità di beneficiario finale del [trust alfa] - con l'avv. Antonella Mularoni, attrici;

A.C. interveniente, con l'avv. Luca della Balda

e P.V., convenuto, con gli avvocati Marco Mancini e Igor Valas

---

**1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- 1.1. Con istanza di citazione depositata in cancelleria il 17 febbraio 2020, conforme autorizzazione alla citazione del 24 febbraio 2020, e pedissequa notifica per DHL l'avv. R.A., trustee del trust [alfa] e la Sig. S.M.M., beneficiaria finale del medesimo trust, chiamavano in giudizio l'avv. P.V., nella sua qualità di Trustee del [trust alfa] dal dicembre 2011 al 26 giugno 2017, per sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultimo a titolo di gestione negligente del fondo del [trust alfa], atti compiuti in conflitto di interesse, mancata rendicontazione, e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni.
- 1.2. Nell'atto introduttivo della lite il danno risarcibile era quantificato nella cifra totale di € 949.699,53 "...ovvero nella minore o maggiore somma di giustizia, con condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali dalla scadenza di ciascuna singola obbligazione sino al rispettivo pagamento, nonché della rivalutazione conseguente a svalutazione monetaria; e con vittoria di onorari e spese del presente giudizio".
- 1.3. La somma domandata veniva specificata nelle cifre seguenti: esborso a carico del [trust alfa] di € 502.000,00 per l'acquisto della Società [beta s.r.l.]; € 227.730,69 quale somma per l'assolvimento dei debiti incombenti sulla medesima Società; € 23.487,40 quale somma corrisposta a titolo di onorari al Dott. D., commercialista che



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

ha assistito la Società predetta; € 45.000,00 a titolo di lucro cessante quale somma che sarebbe fruttata al fondo in trust se l'Avv. P.V. avesse locato l'immobile a far data dall'acquisto della Società predetta fino alla propria revoca e cioè da giugno 2015 a giugno 2017, supponendo la percezione di un canone mensile pari a quello a cui è attualmente locato l'immobile; € 151.481,44 quale somma che il Trustee ha disposto a favore della Società [beta s.r.l.] tramite movimentazioni bancarie.

- 1.4. Costitutosi in giudizio all'udienza del 1° giugno 2020, con memoria di pari data, integralmente richiamata nella discussione orale, il convenuto negava in via principale la legittimazione attiva di parte attrice, in subordine eccepiva l'invalidità originaria del [trust alfa], nonché la simulazione relativa *ab origine* dello stesso trust, e l'intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 L. 42/2010 RSM; nonché in ulteriore subordine e nel merito, "senza in alcun caso voler accettare il contraddittorio", accertare la erronea e non comprovata quantificazione delle partite negative *ex adverso* addotte, nonché la carenza di alcun danno in genere. Inoltre, il convenuto instava perché fosse autorizzata la chiamata in manleva del Sig. C., rispetto "a qualsiasi richiesta avversaria, a qualsiasi titolo e causa, per i fatti oggi contestati e, in via principale, con esonero da qualsiasi responsabilità del medesimo, ed addebito integrale ed esclusivo al C. stesso di qualsiasi somma la Corte dovesse ritenere addebitabile al convenuto P.V.", in ogni caso, respinte le domande *ex adverso* formulate, con vittoria di diritti, onorari e spese di causa ed accessorie.
- 1.5. Nella stessa memoria la procura convenuta formulava istanze probatorie per la deposizioni di testi, l'interrogatorio formale del C., e il confronto giudiziale con il convenuto avv. P.V., nonché, in via strettamente subordinata, presentava istanza di CTU riguardante il valore dell'immobile di Milano, Via XY, descritto in atti.
- 1.6. All'udienza di contestazione della lite del 16 giugno, parte attrice precisava il danno risarcibile in una somma maggiore, ma a fronte delle contestazioni avversarie, che rilevavano duplicazioni di alcune voci di danno, si riservava di precisarne l'entità, effettuando alcune verifiche, come avveniva con il deposito della nota del 18 giugno 2020 di correzione e formulazione compiuta e definitiva della richiesta risarcitoria, nella quale determinava il danno sofferto nella somma finale di € 1.002.777,84. Tale somma era calcolata aggiungendo agli € 949.699,53 di cui al *petitum* dell'atto di citazione: € 40.651,18 (a titolo di incremento del mutuo da € 80.000 a € 120.651,81); € 3.427,13 (cartella esattoriale sopravvenuta); € 9.000,00 (aumento di lucro cessante per il mancato affitto da € 45.000,00 a € 54.000,00). Parte attrice fissava nella stessa nota definitivamente il costo per l'acquisto della società immobiliare [beta s.r.l.] a € 502.000,00 e elideva invece l'ulteriore richiesta di risarcimento della somma di € 275.000,00 avanzata alla udienza del 16 giugno 2020; parte attrice inoltre precisava che nella quantificazione del danno sofferto "si terrà conto altresì del valore dell'immobile di Milano, che potrà essere detratto, nell'importo indicato nel documento prodotto da parte attrice in Euro 480.000,00 o nella diversa quantificazione che potrà emergere nel corso del giudizio."



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 1.7. A fondamento delle proprie domande, parte attrice esponeva che il sig. A.C. (d'ora innanzi: il Disponibile) in data 12 dicembre 2011 aveva istituito il trust denominato [trust alfa] regolato dalla legge della Repubblica di San Marino (d'ora innanzi: Legge Regolatrice) per mezzo di atto autentificato dal Notaio A.V. di San Marino, registrato a San Marino il (*omissis*) ed iscritto nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino al n. (*omissis*). Trustee del medesimo trust era stato nominato nell'atto l'avv. P.V., legale e persona di fiducia del Sig. C. Al trustee erano intestati i conti correnti bancari del [trust alfa] presso Banca Profilo, filiale di Roma e UBI Banca, Filiale di Milano Porta Ticinese su cui confluivano i fondi che il disponente metteva a disposizione del trust per assicurarne l'operatività. Il trustee procedeva quindi all'acquisto per il trust di vari immobili, siti nel Comune di Roma; e nel maggio 2015 delle quote della [beta s.r.l.] (di qui in avanti: la Società).
- 1.8. Esponeva altresì che dal 2012 il Trustee si attivava per la gestione dell'intero patrimonio appartenente al [trust alfa], al fine di effettuare e amministrare gli investimenti predetti, domandava ripetutamente al Disponibile il conferimento in trust di ingenti somme di denaro, come risulta dagli estratti bancari prodotti in allegato dai quali risultano entrate a favore del trust, fra gli anni 2012-2017, per € 5.509.070,00 (cfr. tabella riassuntiva entrate - uscite [trust alfa] 2012 - giugno 2017 e estratti conti correnti UBI Banca e Banca Profilo, doc. 3 parte att.).
- 1.9. Secondo quanto parte attrice rappresentava nell'atto di citazione, il Disponibile, dopo aver spostato la propria residenza all'estero nel 2011, fidandosi del corretto operato del Trustee, effettuava sul conto corrente acceso per il trust a nome dell'avv. P.V. presso Banca Profilo dei bonifici mensili in ragione delle spese funzionali alla gestione della suddetta Società, per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni immobili acquistati dal Trustee, senza tuttavia ricevere mai una rendicontazione. A metà dell'anno 2017, il Disponibile notava però che il [trust alfa] era divenuto nel corso del tempo sempre più dispendioso; verificati gli estratti conto intestati al medesimo [trust alfa], si accorgeva con sorpresa di varie voci di spesa ingiustificate, quali cospicui prelievi in contanti effettuati mensilmente dal Trustee e bonifici a favore di questi quale persona fisica o dello Studio Legale del Trustee. Limitatamente ai bonifici in favore di sé o del suo Studio effettuati presso gli sportelli di UBI Banca, il Trustee disponeva di: € 10.000,00 per l'anno 2013, € 65.380,82 per l'anno 2014, € 20.229,99 per l'anno 2015, € 26.000,00 per l'anno 2016 e € 9.000,00 per il primo semestre dell'anno 2017, per un totale di € 130.610,81; mentre, presso Banca Profilo, effettuava analoghe operazioni per un totale di € 100.210,93.
- 1.10. Con riferimento alla suddetta Società il Disponibile rilevava inoltre due immotivate situazioni: 1) in primo luogo, scopriva che, in data 4 maggio 2015, il Trustee aveva stipulato un contratto con sé stesso di cessione quote della Società. Il contratto in questione interveniva tra l'avv. P.V.- in qualità di titolare della quota del 99% della Società - e S.D. con una quota del 1% (quali parti venditrici) e il [trust alfa], in persona dello stesso Trustee Avv. P.V. (parte acquirente). Il prezzo convenuto, pari a



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

€ 502.000,00 era pagato in due momenti: il 20 febbraio 2014 per € 225.000,00 a titolo di acconto per mezzo di bonifico bancario (doc. 6°, parte att.); il 4 maggio 2015 all'atto della cessione per € 277.000,00 (doc. 6b parte att.). Secondo quanto espone parte attrice, all'atto della cessione, la Società aveva nel proprio patrimonio un solo bene che consisteva in un immobile - sito in Milano, Via XY, oggi stimato (dalla medesima parte) per un valore di 450.000,00 euro (doc. 7, stima effettuata in data 21 novembre 2018, valore rettificato in € 480.000,00 nella nota di precisazione del 18 giugno 2020 di parte attrice). Tuttavia, la suddetta Società risultava indebitata a titolo di mutuo residuo per una somma di circa € 80.000,00, valore rettificato in € 120.651,81 nella già citata nota di precisazione del 18 giugno 2020, per rateizzi in essere con l'Agenzia delle Entrate per € 24.885,76 (doc. 8 parte att.), per rottamazione di cartelle esattoriali per € 92.902,94 (doc. 9 parte att.), per cartelle esattoriali per € 920,57 (doc. 10 parte att.), ulteriore sopravvenuta cartella esattoriale di € 3.427,13 (precisazione del 18 giugno 2020), per regolarizzazione di posizione fiscale per € 2.750,90 (doc. 11 parte att.) e inoltre aveva a proprio carico il pagamento di condono con il comune di Milano per € 26.270,52 (doc. 12 parte att.).

- 1.11. Dunque, il [trust alfa] aveva acquistato la Società (di cui il trustee era titolare di quota pari al 99% del capitale sociale, circostanza dal Disponente ignorata) per un prezzo maggiore del valore di mercato dell'immobile; ma soprattutto, parte attrice sostiene che l'Avv. P.V. era responsabile di aver fatto acquistare al [trust alfa] una società indebitata, rispetto a cui il [trust alfa] si è accollato debiti che erano in realtà riconducibili al P.V. per un totale di € 227.730,69, oltre alle spese correnti della Società ed alle tasse annuali.
- 1.12. Inoltre, il Trustee, dall'atto di cessione delle quote, procedeva ad effettuare bonifici dai c/c del [trust alfa] - accesi presso UBI Banca e Banca Profilo - a favore del c/c della medesima Società (Banca di Imola e Cassa di Milano) per un ammontare di € 151.481,44 (cfr. docc. 3 e 4).
- 1.13. Infine, il Trustee nei suoi soggiorni professionali a Milano utilizzava l'immobile della Società a titolo gratuito, non corrispondendo alcun canone di locazione, provocando, così un mancato guadagno alle casse della Società e di riflesso, al [trust alfa]. Tale uso personale dell'immobile da parte del Trustee spiega il motivo per il quale egli non ha mai proposto l'immobile in locazione a terzi, con ulteriore danno per il trust. Le condotte poc'anzi descritte, conducono a concludere che il Trustee abbia espletato il suo ufficio in conflitto di interessi con quelli del [trust alfa], con costi non giustificati, e mancate entrate. Parte attrice in proposito rileva che l'attuale conduttore dell'immobile sito in Milano corrisponde un canone mensile di € 1.800,00 nei confronti della Società, a seguito di contratto di locazione concluso (cfr. contratto di locazione, doc. 13 parte att.).
- 1.14. All'udienza di contestazione delle lite del 16 giugno 2020 la procura convenuta ribadiva, producendo anche memoria inserita in fascicolo lo stesso giorno, tutte le proprie eccezioni preliminari e le difese formulate in via subordinata nel merito. In



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

relazione alla regolare costituzione del contraddittorio sosteneva la necessità che il Sig. C. fosse chiamato in causa in qualità di litisconsorte, poiché si controverteva in ordine alla proprietà di beni che sarebbero risultati in capo a quest'ultimo, laddove le tesi difensive fossero state accolte.

- 1.15. In merito all'integrazione del contraddittorio, la Corte si riservava, e con propria ordinanza autorizzava l'intervento in causa del Sig. C. a titolo facoltativo, per la successiva udienza del 22 luglio 2020.
- 1.16. In tale udienza il C. si costituiva con memoria adesiva rispetto alle domande attoree; proseguiva quindi la trattazione delle questioni sollevate nelle udienze precedenti, e con provvedimento preso in camera di consiglio la Corte rinviava alla decisione del merito la pronuncia su tutte le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, mentre disponeva l'interrogatorio formale di A.C., secondo l'istanza di parte convenuta, disponeva d'ufficio l'interrogatorio libero dell'avv. P.V., e sull'istanza di procura convenuta disponeva la citazione dei testi R.S. e C.M.M., si riservava quanto all'ammissione della CTU domandata in subordine dalla medesima procura convenuta. Autorizzava inoltre memorie in replica di parte attrice e dell'interveniente Sig. C. rispetto alla memoria difensiva di procura convenuta pervenuta il 21 luglio 2020, che era inserita nel fascicolo lo stesso giorno dell'udienza, vale a dire il 22 luglio 2020, e autorizzava inoltre memoria in controreplica della procura convenuta.
- 1.17. Depositata dalle parti tali memorie, l'udienza del 6 agosto 2020 era quindi dedicata all'interrogatorio delle parti e all'escussione dei testi; assunte le prove, con deliberazione presa in camera di consiglio, la Corte tratteneva la causa per la decisione ai sensi dell'art. 8 del proprio regolamento di procedura, dopo aver ammesso le parti a svolgere oralmente le conclusioni al termine della medesima udienza.

## **2. LA COSTITUZIONE DEL [TRUST ALFA] E L'AVVIO DELLA SUA GESTIONE**

- 2.1. La vicenda portata all'attenzione della Corte, nei suoi aspetti essenziali controversi, si dipana a partire dai fatti seguenti.
- 2.2. . Il Sig. A.C., già residente in Roma, nella casa di via SFC, dopo aver trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco nel 2010, provvedeva nel 2011 ad istituire un trust denominato [trust alfa] che, tra il dicembre 2011 e il giugno del 2017, veniva amministrato dal trustee nominato nell'atto, vale a dire l'attuale convenuto, avv. P.V., che accettava l'incarico.
- 2.3. Il trust così istituito presenta tre categorie di beneficiari (art. 1.09,1.10, 1.11). Nell'art. 1.09 la sorella del disponente è designata "beneficiario iniziale". La madre del disponente, attrice nel presente giudizio, è indicata come "beneficiario finale" (art. 1.11) 'fin tanto che in vita'. Secondo l'art. 8.1 dell'atto al beneficiario finale è destinato



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

il residuo dei beni in trust al termine del periodo di 70 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto (art. 8.1).

2.4. Inoltre, l'atto istitutivo del [trust alfa] definisce nei seguenti termini la classe dei "beneficiari successivi" ( art. 1.11):

“(a) fintanto che il Disponente [è] in vita;

(i) il coniuge del Disponente, fintanto che sposata, non separata e convivente con costui; oppure

(ii) la compagna del Disponente, fintanto che sia tale e non sposata con soggetti diversi da costui; e

(iii) i discendenti del Disponente

(b) dal momento in cui il Disponente non è più in vita:

(i) il coniuge del Disponente, fintanto che questa sia in vita e non sposata con soggetti diversi da costui, se sia stata sposata, non legalmente separata e convivente con il Disponente fino al momento della morte di costui; oppure

(ii) la compagna del Disponente, fintanto che questa sia in vita e non sposata con soggetti diversi da costui, se sia stata convivente con il Disponente fino al momento della morte di costui; e

(iii) i discendenti del Disponente, fintanto che in vita.”

2.5. Il trust così istituito prevede attribuzioni a favore della beneficiaria iniziale, qualora abbia necessità di assistenza per motivi di salute (art.1.16), se non sia carico del SSN, sempre che la beneficiaria non sia in grado di pagarla, né sia sostenuta da altri (art. 7.1.b). Stabilisce inoltre che il reddito del trust possa essere impiegato, senza ulteriori specificazioni, a favore dei beneficiari successivi (art. 7.1.c). Come si è detto, alla “beneficiaria finale” “fin tanto che in vita” è invece attribuito il residuo dei beni in trust, al termine di 70 anni dalla data di sottoscrizione dell'atto (art. 8.1). I Beneficiari, inoltre, non possono cedere la propria posizione giuridica, né estinguere anticipatamente il Trust (art. 9.2; 9.39).

2.6. Come risulta dall'art. 7.1 dell'atto, salve queste stipulazioni, il trustee accumula il reddito dei beni soggetti al trust. L'art. 17 dell'atto, relativo agli obblighi di gestione del trustee, è coerente con questa impostazione. Secondo l'art. 17, le disponibilità liquide incluse tra i Beni in trust: “sono dal Trustee impiegate per l'investimento in strumenti finanziari, OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che implicino Rischio Basso oppure in beni immobili, anche senza valutare periodicamente la composizione dello stesso e diversificare l'investimento in beni diversi.”.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 2.7. Sia il C., sia, come si vedrà, il P.V., hanno sottolineato nel proprio interrogatorio il rapporto di grande fiducia e gli stretti rapporti che li legavano, e che traeva origine da una confidenza rafforzata da vicende che avevano condotto il C. a considerare il P.V. quasi alla stregua di un membro della propria famiglia, legate ad una pregressa relazione sentimentale tra il P.V. e la sorella del C. Il P.V. era dunque ben più del legale di fiducia del C. per numerosi affari. Secondo quanto C. ha dichiarato nel suo interrogatorio, senza essere smentito al riguardo, il P.V. era anche il suo consigliere, cui si affidava per prendere decisioni importanti per la propria vita: “Preciso che nella mia vita l’avv. P.V. mi aiutava, in veste di consigliere e di persona di fiducia, a prendere decisioni.”.
- 2.8. Tuttavia, a partire dal 2013, la gestione del patrimonio soggetto al trust diveniva particolarmente onerosa.
- 2.9. Esercizio dopo esercizio, si accumulano i debiti, legati ad uscite di cui non è sempre chiara o acclarata la giustificazione, perché, a parte gli esborsi effettuati per gli acquisti immobiliari di via SFC, e quindi di via T. e di Via CS in Roma, che sono documentati in atti con le relative somme destinate a tali acquisti e spese connesse, non sono prodotte in atti pezze d'appoggio a regolare copertura delle altre uscite, salve rare eccezioni ( vedi, ad esempio, all. 08, parte convenuta [€ 6.000,00, per l’acquisto di pavimenti in legno, corrispondenza del 27 marzo 2020 da D.S. a parquet.com;]), che non sono per lo più comunque riconducibili alle somme domandante nel presente giudizio. Le spese riconducibili a puntuali pezze d'appoggio si contano sulle dita di una mano, in relazione ad un’attività di gestione che si è svolta su più anni, e che ha determinato uscite ingenti. Inoltre, si hanno mancate entrate, che avrebbero potuto essere realizzate con la messa a reddito di tali beni. Anche esse risultano da violazioni di obblighi, e sono ovviamente incompatibili con il perseguimento dello scopo di mantenere e incrementare il patrimonio in trust, che il trustee avrebbe dovuto curare.

### **3. LE FASI SUCCESSIVE DELLA GESTIONE DEL TRUST**

- 3.1. In questo quadro si colloca la compravendita delle quote della [beta s.r.l.] srl., di proprietà di P.V. al 99 %, intervenuta tra lo stesso avv. P.V., in qualità di venditore, e sé medesimo, in qualità di compratore per il [trust alfa], con esborso di € 502.000,00. L'operazione documentata in atti rappresenta una classica ipotesi di contratto con sé stesso. Dalla documentazione e dalle prove acquisite, risulta che la somma di € 502.000,00 è versata dall’avv. P.V., attingendo ai fondi del [trust alfa], in parte alla Società che egli possedeva al 99 % (€ 225.000,00), in parte a sé stesso, quale prezzo per le quote cedute (€ 275.000,00). Inoltre, lo stabile sito in Milano, via XY, che rappresentava il principale cespite della Società ceduta, non era destinato a reddito, ma veniva adibito dal V.P. a propria abitazione, senza pagamento di un canone di locazione, fino alla liberazione di tale immobile nel novembre 2017, in



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

epoca successiva alla sua revoca dall'ufficio di trustee, nel giugno del 2017, dopo ripetute richieste.

- 3.2. Rispetto a tali doglianze, gli avvocati del convenuto hanno in primo luogo negato che gli attori potessero avanzare pretese, difettando di legittimazione; quindi hanno sostenuto l'invalidità del trust; la simulazione relativa del medesimo, e in ogni caso ritengono prescritte le pretese esercitate nei confronti del proprio assistito per i danni lamentati. Più approfonditamente, nel merito, hanno sostenuto che la compravendita delle suddette quote deve ritenersi autorizzata dall'unico soggetto che, secondo le tesi della procura convenuta, avrebbe avuto la veste di beneficiario del trust, vale a dire il Sig. C.. Inoltre, l'operazione contestata sarebbe stata comunque vantaggiosa per il trust, dato il valore del suddetto immobile. In proposito, la procura convenuta ha prodotto la valutazione di mercato di un operatore immobiliare, che stima il valore dell'immobile sito a Milano al marzo del 2020 (all. 21 parte conv.). L'alloggio di cui è prodotta tale valutazione è di 149 mq ed ha come pertinenze due garages, e viene valutato rispettivamente in € 491.094,81 (alloggio) e € 47.576,22 (i due garages), per un totale di € 538.671,03 (all. 21 parte conv.).
- 3.3. Procura convenuta asserisce tuttavia che l'immobile suddetto avrebbe in realtà pregi tali da dover essere valutato in modo ben più consistente, e cioè € 638.000,00 per il solo appartamento, e quindi, con i box, in circa € 685.000,00. (p. 28 della memoria per eccepire e rispondere del 1° giugno 2020). Questa valutazione viene corroborata facendo notare che il contratto di affitto *ex adverso* prodotto, concluso dall'attuale trustee, fissa un canone mensile di € 1.800,00 per il solo appartamento (All. 13 parte attr.). Essendo questo valore superiore del 30% al canone massimo indicato in € 1.259,00 nell'allegata valutazione immobiliare di procura convenuta (All. 21 parte conv.). Se ne inferisce che il valore capitale dell'immobile deve essere superiore alla valutazione di mercato del bene.
- 3.4. Secondo le difese del convenuto, il prezzo pagato dal trust per le quote suddette sarebbe dunque stato inferiore al reale valore dell'acquisto. Rispetto agli altri addebiti, la difesa dei convenuti, oltre a eccepire l'intervenuta prescrizione, fa valere che tutto quanto fu fatto dal P.V. fu conforme alla volontà del sig. C., il quale, al corrente di ogni aspetto della gestione effettuata per suo conto, l'avrebbe autorizzata incondizionatamente, e ne sarebbe stato l'unico beneficiario. Inoltre, già nella memoria del 1° giugno 2020, procura convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio per tutto quanto non attiene l'operazione di acquisto delle quote della [beta s.r.l.], proponendo un'interpretazione della domanda attrice che solleverebbe il convenuto P.V. da qualunque ulteriore e diverso addebito.

**4. LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL CONVENUTO RELATIVE ALLA LEGITTIMAZIONE DI PARTE ATTRICE.**





**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 4.1. Per procedere con ordine al riguardo, è da esaminare anzitutto l'eccezione sollevata dalla procura convenuta di difetto di legittimazione attiva dell'attuale trustee, avv. R.A. e della Sig. S.M.M, attrice in giudizio in veste di beneficiario finale del [trust alfa].
- 4.2. L'avv. R.A. è trustee del [trust alfa] dal 26 giugno 2017. Infatti, con scrittura privata autenticata dal notaio B. di pari data (all. 14 parte attrice), in forza dell'art. 11.3 dell'atto istitutivo, sui poteri del Disponente, il C. ha revocato il precedente trustee, l'avv. P.V., e ha nominato in sostituzione l'avv. R.A.
- 4.3. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata rispetto a quest'ultima è fondata sull'art. 42 della legge n. 42/2010 sull'Istituto del trust. L'articolo citato recita: "Se l'atto istitutivo non dispone diversamente, un trustee inadempiente ai propri obblighi è tenuto, a richiesta di un beneficiario o del guardiano, al risarcimento del danno cagionato al fondo in trust o al beneficiario che agisce, se non prova che il danno è stato cagionato da causa a lui non imputabile.". Da questa norma, la procura convenuta muove per escludere che il nuovo trustee abbia la legittimazione a far valere la responsabilità del trustee precedente, in quanto, per l'appunto, la responsabilità dell'ex trustee potrebbe essere fatta valere esclusivamente da un beneficiario o dal guardiano del trust. Per contro, l'attrice R.A. è il trustee, non il guardiano, né un beneficiario del [trust alfa].
- 4.4. La legittimazione ordinaria dell'attuale trustee a tutelare gli interessi del trust, anche nei confronti del precedente trustee, discende dall'art. 21 della medesima legge, secondo cui: "Il trustee deve accertarsi che i beni in trust siano nella sua titolarità. Egli tutela l'integrità e il possesso dei beni in trust compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine". L'art. 21 impone dunque al trustee di tutelare l'integrità dei beni in trust, e questo comprende ovviamente quanto occorre fare per riportarli alla consistenza che avrebbero avuto senza l'attività illecita del precedente trustee; per di più si ritiene pacificamente che il diritto al risarcimento verso il trustee cessato sia un bene in trust e quindi, vantando tale diritto, il trustee realizza e protegge quel che è nel trust, che non vale nulla se abbandonato.
- 4.5. L'art. 42 della legge sammarinese chiarisce che il trustee è esposto a responsabilità nei confronti del beneficiario e del guardiano, ma non per questo esclude che l'ex trustee sia chiamato a rispondere da parte del trustee che lo sostituisce nell'ufficio. Anzi, per le ragioni considerate, è preciso dovere di quest'ultimo far valere la responsabilità di chi in precedenza non assolse puntualmente gli obblighi stabiliti dalla legge e dall'atto istitutivo del trust. In proposito, è da notare che la citata norma sammarinese ha cura di precisare che il danno cagionato da un trustee può essere un danno "al fondo in trust", con il che la legittimazione dei beneficiari e del guardiano, di cui all'art. 42, appare quale legittimazione aggiuntiva rispetto a quella che naturalmente viene in considerazione quando si tratti di tutelare il fondo in trust, e cioè quella del trustee.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 4.6. Pertanto, l'eccezione di parte convenuta relativa alla legittimazione attiva dell'attuale trustee non è accolta.
- 4.7. La questione riguardante la legittimazione della Sig.ra S.M.M. in qualità di beneficiaria finale del trust è all'apparenza più delicata.
- 4.8. Infatti, ai sensi dell'art. 1.11 dell'atto istitutivo del trust, la Sig.ra S.M.M., madre del disponente A.C., è beneficiaria finale del trust "fin tanto che in vita". Ai sensi dell'atto istitutivo il beneficiario finale è colui che ha diritto al capitale residuo nel momento in cui il trust cessa per il compimento del termine finale (art. 8.1). Il termine finale è stabilito in 70 anni dal momento della sottoscrizione dell'atto istitutivo del trust (art. 1.18), la quale è avvenuta il 12 dicembre 2011, tramite procuratore nominato dal Disponente.
- 4.9. Sul punto, il convenuto sostiene che non è data la legittimazione ad agire a favore di una persona che, al termine del rapporto di trust, per quanto è dato sapere delle vicende umane, non potrà più prendere alcunché. Infatti, allo scadere del termine la Sig.ra S.M.M. dovrebbe avere un'età eccedente di non poco la vita della persona più longeva nella storia dell'umanità, che riferendosi al notorio, è attualmente di circa 135 anni. D'altra parte, sempre secondo procura convenuta, l'atto istitutivo del trust esclude che il beneficiario finale abbia medio tempore titolo ad ottenere alcunché.
- 4.10. L'obiezione formulata in questi termini è stata riproposta anche sotto il diverso profilo, secondo cui la nomina di un beneficiario finale così effettuata è indizio di simulazione. Anche per tale ragione la legittimazione ad agire della Sig.ra S.M.M. dovrebbe essere negata. Nel rinviare al seguito per quanto attiene alla contestazione della legittimazione fondata sulla asserita simulazione, deve essere esaminato l'argomento con cui si nega la legittimazione della S.M.M. già in quanto beneficiaria finale del trust.
- 4.11. In proposito bisogna aver riguardo in primo luogo all'art. 21 dell'atto istitutivo del trust: "Spetta a ciascuno dei Beneficiari e al Guardiano il diritto di agire nei confronti del trustee nel caso di inadempimento alle sue obbligazioni previste da questo Instrumentum o dalla Legge, ove applicabile."
- 4.12. Il tenore della lettera è inequivocabile nello stabilire la legittimazione dei soggetti indicati come beneficiari nello stesso atto istitutivo del trust, quanto al far valere eventuali inadempimenti del trustee. E' inoltre confortata da quanto lo stesso avv. P.V. convenne con il Sig. C. in sede di atto di dotazione del trust, per rogito notaio B. del 27 dicembre 2011, rep. 89.914, con cui veniva trasferito all'allora trustee l'immobile sito in Roma, via SFC nr. 11, già di proprietà del C., descritto nell'atto.
- 4.13. In quest'atto, intervenuto a pochi giorni di distanza dall'atto istitutivo del trust, è inserita all'art. IV la seguente pattuizione: "Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia confuso i beni del Trust con i propri beni, li abbia alienati, o abbia su di essi costituito diritti di terzi per finalità estranee al Trust, coloro che sarebbero



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

Beneficiari se il Trust terminasse in quel momento potranno rivendicare i beni in Trust (art. 21)". La pattuizione si riallaccia dunque esplicitamente al già citato art. 21 dell'atto istitutivo (v. sopra § 4.11), relativo alla legittimazione dei beneficiari rispetto alla tutela del rapporto, e toglie ogni dubbio circa la legittimazione attiva del beneficiario finale, a far valere giudizialmente la responsabilità del trustee nell'ipotesi di *mala gestio* del fondo in trust.

- 4.14. Questa espressa pattuizione, cui l'avv. V.V. consentì, unitamente all'art. 21 dell'atto istitutivo del trust, introduce, per volontà delle parti, un diritto di azione a tutela del trust che è attribuito anche all'attrice S.M.M.. Dunque, per contrastare la legittimazione della Sig.ra S.M.M. invano si eccepisce che la medesima non sia destinataria di una attribuzione attuale, e che in futuro non sarà in grado di beneficiare di alcuna attribuzione al termine del trust.
- 4.15. In relazione all'eccezione proposta, la legittimazione attiva della Sig.ra S.M.M. è quindi da affermare.

**5. LE ECCEZIONI DEL CONVENUTO RELATIVE ALLA INVALIDITÀ E ALLA SIMULAZIONE DEL [ TRUST ALFA].**

- 5.1. La contestazione in linea generale delle pretese attoree da parte della procura convenuta si colloca infine sul terreno dell'invalidità dell'atto istitutivo del trust, nonché della simulazione del [trust alfa].
- 5.2. L'invalidità dell'atto istitutivo del trust è sostenuta per via dell'asserita mancanza nell'atto istitutivo di requisiti previsti dalla legge n. 42/2010, sull'istituto del trust. L'art. 6 della legge pone in effetti una serie di requisiti di validità del trust, mentre l'art. 10 dello stesso testo richiama i commi 1 e 2 dell'art. 6 per disporre l'invalidità del trust in difetto di tali requisiti.
- 5.3. Le critiche del convenuto circa la validità del trust si concentrano sul difetto dei requisiti enumerati nell'art. 6, comma 2 della legge citata, in quanto nessuna censura può in realtà essere mossa al Trust sotto il profilo della forma dell'atto (art. 6, comma 1, l. cit.).
- 5.4. Tra le carenze denunciate, si lamenta in primo luogo la mancanza di una finalità cui il trustee possa adeguare la propria attività. La critica è formulata sebbene nell'atto la finalità sia testualmente enunciata, vale a dire l'intento del Disponente di provvedere alle esigenze della propria famiglia. Il tema è inoltre ripreso nel già citato atto di dotazione del trust (rogito notaio B. del 27 dicembre 2011, rep. 89.914), cui presero parte tanto il C., quanto l'avv. P.V., nel quale si afferma il trust è costituito dal C.: "allo scopo di provvedere alla propria famiglia assicurandole la miglior tutela economica e patrimoniale".



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 5.5. Al di là di queste dichiarazioni essenziali, che individuano la finalità del trust, resta il fatto che la legge n. 42/2010 sull'istituto del trust non subordina la valida costituzione del trust - in relazione ad un trust con beneficiari - all'enunciazione di un particolare scopo nell'atto. La legge è stata così redatta proprio per evitare che si levassero dubbi da parte di alcuno circa l'idoneità dello scopo eventualmente enunciato nell'atto. In breve, i suoi redattori volevano evitare il sorgere di questioni analoghe a quelle sollevate in merito dalla procura convenuta. Pertanto la critica dell'atto istitutivo formulata per la mancata enunciazione di uno scopo adeguato non coglie nel segno, sia perché lo scopo è enunciato, sia perché la legge regolatrice non la richiede.
- 5.6. La validità del trust è contestata anche sotto altri aspetti, relativi alla determinazione dei beneficiari.
- 5.7. Mentre la lite era in corso, è nata la prima discendente del Sig. C., pertanto la critica che si appuntava sul difetto di beneficiari successivi (art. 1.10 atto istitutivo) – quanto alla simulazione dell'atto - è poi stata lasciata cadere dalla stessa procura convenuta. Viceversa la medesima procura ritiene che il trust sia invalido ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 42/2010, in quanto difetta il beneficiario cui è destinato il capitale. La procura convenuta rileva che la Sig.ra S.M.M., beneficiaria finale rispetto al capitale residuo “fin tanto che in vita”, non sarà per l'appunto in vita nel momento in cui devono pervenirle i residui beni in trust (art. 8.1), alla fine del periodo di settant'anni dalla sottoscrizione dell'atto istitutivo del trust, stabilito come termine finale del trust.
- 5.8. Il tema sollevato dall'eccezione dei convenuti si pone non già sempre e comunque, bensì unicamente per il caso di premorienza della medesima, prima del verificarsi di una causa estintiva del trust.
- 5.9. In ogni caso, verificandosi tale fatto, non si avrà l'invalidità (successiva) del trust, bensì si tratterà di individuare l'ulteriore soggetto a cui sono devoluti i beni in caso di premorienza del beneficiario finale.
- 5.10. Qualunque opinione espressa dalla Corte sul punto al momento sarebbe puro *obiter*. Nondimeno, se la clausola dovesse avere effetto secondo il suo tenore letterale, sarà giocoforza ritenere che il capitale residuo al termine del trust non appartenga alla successione della S.M.M., laddove non sia in vita, ma sia da restituire al disponente o ai suoi successori, ove in vita, tra cui vi è ora la figlia nata nel 2020.
- 5.11. E' dunque da esaminare l'ultimo rilievo formulato dalla procura convenuta, per contestare che il convenuto debba rispondere di alcunché. Secondo quanto ritiene la procura convenuta, il [trust alfa] è simulato per simulazione relativa, avendo in realtà come unico beneficiario lo stesso C. Le disposizioni a favore dei beneficiari contenute nell'atto istitutivo sarebbero dunque mera apparenza, pura finzione, e non sostanzierebbero la volontà del C. di beneficiare altri rispetto a sé stesso.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 5.12. La nozione di simulazione del trust in relazione al diritto sammarinese risulta debitamente approfondita nell'ordinanza di questa Corte, 5 dicembre 2017, causa n. 2017/04VG al par. 7 del provvedimento. L'ordinanza debitamente chiarisce che: *“Nel diritto sanmarinese, la circostanza che il trustee acquisisca pareri ovvero indicazioni da parte del disponente non comporta la simulazione del trust, poiché il disponente non è tenuto ad astenersi da alcun contatto con il trustee dopo l'istituzione del trust”* (così la massima tratta dalla suddetta ordinanza della Corte nel *Foro italiano*, 2018, IV, 163). Il provvedimento ha cura di illustrare il diritto sammarinese in materia di simulazione, e di spiegare perché il riferimento alla nozione di “sham trust” non appartiene al diritto del foro, il quale: *“...è perfettamente equipaggiato per disciplinare fattispecie di mancata corrispondenza fra il contenuto di un documento e la volontà del suo autore o dei suoi autori o di intendimenti ulteriori rispetto a quelli manifestati per iscritto o perfino verbalmente.”* (ivi, § 7.5).
- 5.13. La tesi della procura convenuta, tendente a sostenere la simulazione relativa del trust, in quanto diretta a smentire la volontà espressa al momento dell'istituzione del trust, dovrebbe essere sostenuta da conferenti prove. Tuttavia, a fronte di un atto istitutivo del trust, e di una alienazione immobiliare a favore del trustee intervenuta pochi giorni dopo tale atto, nonché di ulteriori acquisti immobiliari non constano dichiarazioni o altri indizi precisi, gravi, e concordanti, diretti a suffragare l'ipotesi della simulazione così avanzata.
- 5.14. Per sostanziale la propria tesi, la procura convenuta ha richiamato la lettera del 22 novembre 2011, inviata dal P.V. all'agente residente avv. A.V., che è poi il redattore dell'atto istitutivo del trust. In questa lettera l'avv. P:V. indica come possibile trustee dell'erigendo trust lo stesso C., e riferisce a A.V. che è piaciuta al C. *“l'idea di poter inserire nel Trust una clausola in base alla quale lui stesso potrebbe diventare beneficiario del Trust dopo un periodo di tempo determinato (10 anni)”*. Tuttavia né l'uno né l'altro elemento sono tali da comportare simulazione- e per di più nessuna delle due ipotesi si è poi tradotta in una corrispondente redazione dell'atto, talché siamo in presenza di un elemento sicuramente irrilevante.
- 5.15. D'altra parte la stessa lettera contiene, a proposito della gestione da svolgere, l'indicazione seguente:
- 5.16. *“I beni conferiti nel trust saranno gestiti dal trustee a favore dei beneficiari, tendo conto delle rispettive esigenze economiche e famigliari.”*
- 5.17. Questa dichiarazione, contenuta in una corrispondenza certamente non destinata ad essere divulgata a terzi, tra i due legali che esaminano cosa comporta la volontà del cliente, è incompatibile con la volontà di creare una struttura fittizia, poiché non è accompagnata da qualche indizio grave che lasci pensare che il trust abbia come unico beneficiario il C..
- 5.18. Tanto meno si hanno contestuali o successive controdeklarazioni dirette a privare di effetti gli atti pubblici con cui la proprietà degli immobili che entrarono a far parte del



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

fondo in trust furono trasferiti al P.V. in qualità di trustee, o a affermare che tali beni rimangano nella disponibilità esclusiva del C.. D'altra parte il P.V. ha disposto sui conti correnti che furono a lui intestati per provvedere alla suddetta gestione con pieno controllo dei movimenti.

- 5.19. In breve, è da escludere che il trust sia stato costituito con intento simulatorio.
- 5.20. L'atto istitutivo del trust è calibrato per realizzare una gestione di beni a basso rischio, che miri alla crescita del capitale nel lungo periodo. E' del tutto congruente con il perseguimento di questo obiettivo l'acquisto di beni immobili.
- 5.21. Ne ha dato atto all'udienza del 6 agosto 2016, il disponente C. che ha dichiarato che con il trust egli voleva offrire sicurezza ai propri familiari: "dando sicurezza con il patrimonio rappresentato da questi immobili e poi mettendoli a reddito". Alla luce di questo intento si spiega perché tanto il beneficiario iniziale, quanto i beneficiari successivi, sono indicati come meri beneficiari del reddito, e per quanto riguarda il beneficiario iniziale, solo in determinate circostanze.
- 5.22. In effetti, l'asserita simulazione del trust, più che essere provata al momento della sua istituzione, viene tratta per inferenza dalla procura convenuta sulla base di una serie di circostanze successive alla costituzione del trust, richiamate a più riprese dalla medesima procura convenuta.
- 5.23. Procura convenuta ritiene che l'avv. P.V. abbia sempre pedissequamente dato seguito alle volontà espresse dal C. e abbia agito di concerto di quest'ultimo; il C. avrebbe fruito per periodi di tempo di alcuni degli immobili in trust o dei beni ad essi annessi, e si sarebbe talvolta anche occupato direttamente della loro sistemazione o destinazione, come in effetti risulta, tanto rispetto all'immobile di via T., quanto rispetto all'immobile di via C.S..
- 5.24. Se si esaminano i fatti da questa angolazione, risulta asseverato sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dalle prove assunte che gli acquisti immobiliari compiuti per il trust a Roma da parte del P.V. sono effettivamente avvenuti dando seguito ad intese con il C.. Così è certamente per la casa di via SFC, che è portata in dotazione dal C. al Trust tramite l'atto del notaio B. del 2010, sopra richiamato, ma così è anche per gli altri beni immobili siti in Roma, come dimostrano i movimenti bancari documentati dagli stessi attori e la documentazione in merito prodotta dai convenuti.
- 5.25. Tutti questi acquisti non sono peraltro contestati all'avv. P.V., né d'altra parte risultano in contrasto con quanto il trustee avrebbe dovuto fare sulla base dell'atto istitutivo del trust.
- 5.26. Questi elementi, su cui la procura convenuta ha intrattenuto debitamente e a lungo la Corte, valgono soltanto a dimostrare che il C. e il P.V. in questo periodo mantengono solidi rapporti. Per di più, tanto l'uno, quanto l'altro, fanno un certo affidamento su



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

quanto emerge ulteriormente dalla lettera già citata dal P.V. al A.V. del 22 novembre 2011 (all. 1 inter. C.), circa eventuali rischi legati all'amministrazione del trust.

- 5.27. Con tale lettera l'avv. P.V. riferisce a A.V.: "Circa i rischi che i beneficiari potranno agire nei confronti del Trustee per eventuale mala gestio, [A.C.] li ritiene del tutto gestibili e comunque non rilevanti.". In relazione a questo passaggio della suddetta lettera, nell'interrogatorio del 6 agosto 2020, il Sig. C., interrogato sul punto, ha dichiarato di non ricordare di aver discusso di questo aspetto, e su domanda successiva dell'avv. Valas in merito dichiarava anche: "inoltre devo precisare che avevo fiducia nell'avv. P.V. Intendevo istituire questo trust per le esigenze della mia famiglia ma provenivo da un altro mondo e non comprendevo gli aspetti legali relativi alla costituzione del trust per come mi venivano esposti.". Il P.V., a sua volta interpellato in udienza sul punto, reputava che la dichiarazione fosse riferibile alla preoccupazione del C. di non perdere il controllo relativamente ai beni su cui si andava a costituire il rapporto. In effetti, secondo l'atto istitutivo del trust, il C. è il soggetto che, in mancanza di un guardiano, ha il potere di revocare il trustee, come è effettivamente avvenuto nel giugno 2017, dopo che egli prese atto che la gestione del trust comportava uscite onerose e non rendicontate, nominando come nuovo trustee l'avv. R.A. Ad ogni buon conto l'atto istitutivo del trust prevede effettivamente che il trustee non risponda dei propri inadempimenti, quanto alla mala gestio, se non a titolo di dolo o di colpa grave (art. 21.1 atto istitutivo).
- 5.28. In effetti, per alcuni periodi di tempo il C. ha fruito immobili appartenenti al fondo in trust in apparente violazione del trust. A tale riguardo, nell'interrogatorio reso nell'udienza del 6 agosto 2020, il C. ha dato atto che egli occupava l'immobile di via SFC in Roma fino al 2013 compreso, avendo ivi lasciato una parte delle proprie cose. Quanto all'immobile di Via CS in Roma dava inoltre atto che ivi si insediava l'attività della TW s.r.l (doc. 14, parte convenuta), anch'essa riconducibile all'iniziativa del C., come risulta anche da corrispondenza con il commercialista D. La società ha per amministratrice e socio unico la madre beneficiaria finale del trust. Circa l'immobile di via T., in cui il C. si sarebbe spostato dopo aver lasciato l'immobile di via SFC nel 2013, lo stesso avv. P.V. dichiara che non sarebbe più stato utilizzato dal C. dal 2015, mentre il C. dichiara di aver rarefatto la sua presenza a Roma già nel 2014, e di aver alloggiato in altri immobili quando era presente in Roma, tra cui un immobile appartenente alla sorella.
- 5.29. Ad ogni buon conto, questi elementi, complessivamente considerati, non sono sufficienti a ritenere che il trust fosse simulato per le ragioni sopra esposte, né che il C. fosse l'unico beneficiario del trust, ed evidentemente tanto meno lo è ora, dopo la nascita di una sua discendente. Peraltro, parte attrice non muove censure in merito al trustee, e quindi è doveroso precisare che la questione è del tutto irrilevante sotto questo ulteriore profilo.
- 5.30. Quello che è dimostrato è che il trustee è stato accondiscendente rispetto ad indebiti atti di fruizione dei beni soggetti al trust da parte del C. Questa accondiscendenza non



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

è sorprendente, considerati i rapporti di fiducia totale tra i due. E' parimenti dimostrato che gli investimenti immobiliari del fondo in trust che sono realizzati a Roma corrispondono alla volontà del C., ma non per una sorta di imposizione sul P.V.; il P.V. non è infatti in alcun modo in dissenso; d'altra parte essi di per sé non erano inconciliabili con le finalità del trust. Anche rispetto ad alcune iniziative prese direttamente dal C. rispetto alla ristrutturazione di via T. e in relazione a via CS il P.V. nulla oppone, e ritiene tali atti per validi, provvedendo ai relativi pagamenti.

5.31. In questo quadro complessivo l'assunto del convenuto, secondo cui il C. non soltanto abbia fruito in una certa misura dei beni in trust e si sia talvolta occupato di intervenire nella sistemazione degli immobili, ma avesse in realtà simulato l'istituzione del trust, è del tutto implausibile. Per di più il C. non era regolarmente al corrente delle uscite che, a partire dal 2013, erano determinate da costi e spese generate non soltanto dall'amministrazione del trust, ma anche da ragioni esterne ad essa, e che si ricollegano in larga misura all'acquisto delle quote della [beta s.r.l.] da parte nel [trust alfa].

**6. L'OPERAZIONE [BETA S.R.L.].**

- 6.1. Per trattare questo tema è necessario ricostruire come avvenivano i trasferimenti di denaro impiegati nell'amministrazione del trust.
- 6.2. Secondo quanto risulta dalla documentazione agli atti, l'avv. P.V. effettuava gli investimenti immobiliari sopra citati e amministrava il trust con i fondi messi a sua disposizione via via dal C. tramite due conti correnti bancari intestati al trust, vale a dire: a) il conto corrente acceso presso Banca Profilo, filiale di Roma e b) il conto acceso presso UBI Banca, Filiale di Milano, Porta Ticinese.
- 6.3. Dai documenti versati in atti, e dall'interrogatorio di parte convenuta emerge però anche l'esistenza un conto acceso nella banca monegasca CFM a nome del [trust alfa], con cui l'avv. P.V. alimentava il conto Profilo, da cui partivano i bonifici per le operazioni in conto capitale; il conto Profilo alimentava anche il conto UBI, da cui il trust traeva invece i fondi per far fronte alle uscite correnti. In sede di interrogatorio, il P.V. ha chiarito che il conto acceso presso la banca monegasca era assistito da garanzia fornita da un conto accesso a nome del Disponente, A. C.
- 6.4. Il C. non aveva accesso alla movimentazione dei conti di Banca Profilo e di Banca Ubi, né operava sul conto acceso presso la banca monegasca a nome del [trust alfa]. Rispetto a quest'ultimo, egli approvava i trasferimenti più cospicui al conto Profilo, disposti dal P.V. con istruzioni scritte rivolte ai funzionari della medesima banca monegasca (all. 11 conv.). Quanto ai conti italiani, le prove raccolte non consentono di concludere che egli ne avesse il controllo, né che le relative movimentazioni fossero regolarmente portate alla sua attenzione.





**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 6.5. Questa situazione non manifesta criticità che siano destinate ad allertare alcuno circa i rischi di una gestione non prudente nel 2012, primo anno in cui il trustee opera per il trust, e per buona parte del 2013. Si consideri che le causali dei bonifici operati sui conti di pertinenza del trust in questo periodo sono spesso precise con riferimento a operazioni in corso. Tuttavia in un breve turno di tempo la situazione evolve diversamente.
- 6.6. In questo turno di tempo si colloca anzitutto la contestata operazione di cessione delle quote della [beta s.r.l.] s.r.l. al [trust alfa].
- 6.7. Tale operazione consiste in un contratto concluso con sé stesso dall'avv. P.V. per la cessione del 100 % delle quote della medesima Società al [trust alfa]. Al momento della cessione il P.V. possedeva il 99 % di tali quote, mentre era titolare del rimanente 1% l'avv. D.S. La Società passò di mano per la somma di € 502.000,00, con le particolari modalità considerate di seguito.
- 6.8. Gli avvocati del convenuto hanno sostenuto che questa operazione non può dirsi in conflitto di interessi, perché sarebbe stata autorizzata dal C.: il P.V. rappresentò l'operazione al C., e il C. vi diede il proprio assenso, vuoi in veste di Disponente, vuoi, secondo la tesi per cui il trust sarebbe simulato, in qualità di unico beneficiario (memoria del 1.6.2020, memoria del 21.07.2020, p. 18 ss., oltre alle conclusioni prese sempre per il convenuto all'udienza del 6 agosto 2020).
- 6.9. Occorre ricordare in premessa che agire in conflitto di interessi è sempre e comunque ripugnante rispetto alle obbligazioni di un trustee, salvo speciali disposizioni di legge, o dell'atto istitutivo. L'art. 23 della legge n. 42/2010 sull'istituto del trust è chiarissimo in proposito, stabilendo espressamente che il trustee non può "stipulare atti relativi ai beni in trust con sé stesso, salvo il caso in cui operi in qualità di trustee di altro trust e ciò sia consentito dall'atto istitutivo". L'atto istitutivo del trust, agli art 14.7, 14.8, stabilisce: "Trustee può agire in conflitto d'interessi, nei casi permessi dalla Legge, nell'esercizio di poteri specificatamente attribuiti dal presente instrumentum e nelle operazioni espressamente contemplate nella dichiarazione preliminare relativa al conflitto di interessi che sarà consegnata al Disponente al momento dell'accettazione dell'Ufficio. Con atto avente la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, il soggetto che ha il potere di nominare il Trustee [vale a dire il Disponente, art. 11.3] può modificare i poteri previsti dalla clausola che precede, nel momento in cui esercita tale potere.". Risulta da quanto precede che il C., in quanto Disponente, non aveva affatto il potere di autorizzare l'agire in conflitto di interessi del trustee se non previa dichiarazione rivestita dalla forma prescritta ai sensi dell'atto istitutivo. Tale dichiarazione, per l'appunto, non è mai intervenuta. Per di più anche se il rapporto tra le parti dovesse essere ricostruito altrimenti, la conclusione non sarebbe diversa, per ragioni di sostanza. Infatti il C. non ebbe contezza della natura e degli esatti termini dell'affare proposto dall'avv.P.V. e quindi non poté affatto esprimere un valido consenso al riguardo, al di là di ogni altra considerazione, come dimostrano le prove raccolte.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 6.10. Con propria mail del 16 febbraio 2014, C. diede il proprio assenso alla Banca monegasca CFM presso cui era acceso il conto del [trust alfa] a procedere al bonifico di € 500.000 destinato ad alimentare il conto Profilo. Nella corrispondenza con la banca CFM, C. fa riferimento ad un colloquio in merito con il P.V. (all. 05, parte conv.). La lettera in questione è poco più di una riga, e nulla dice quanto alla sostanza dell'operazione cui la somma sarebbe destinata: "Ciao A. [la destinataria è l'addetta della banca Cfm] Ho parlato con P.V. Puoi procedere con il trasferimento dei 500.000 sul conto [trust alfa].".
- 6.11. Il riscontro di questa operazione sul conto Profilo, elenco movimenti relativi al periodo 31.12.2013 al 31.3.2014, indica un bonifico dall'estero il 17 febbraio per: "acquisto immobiliare a Roma ord. P.V. as trustee".
- 6.12. La movimentazione del conto è dunque per un acquisto immobiliare che non risulta altrimenti individuato nel bonifico, e che, comunque, secondo la causale indicata, doveva avvenire a Roma (non a Milano).
- 6.13. Nell'interrogatorio, il C. ha sostenuto che l'investimento per cui era necessaria la somma di € 500.000 gli era stato rappresentato dal P.V. non già come acquisto di quote di una società appartenente allo stesso P.V., bensì come acquisto di un immobile (di cui, per di più, non gli era stato rappresentato chi fosse l'alienante).
- 6.14. Interpellato precisamente sul punto, il P.V. non ha smentito la circostanza, dichiarando di non ricordare questo aspetto: "anche perché c'erano alcune ragioni di imbarazzo. Successivamente però la comunicazione vi fu". Le ragioni di imbarazzo sono quelle legate alle difficoltà in cui si trovava il P.V., che lo persuasero a proporre al C. l'affare, di cui però non spiegò all'epoca gli esatti termini.
- 6.15. Quando intervenne la comunicazione al C. della natura dell'affare lo si apprende dalla deposizione della teste R.S., collaboratrice del C. dal 1992, attualmente dipendente di uno studio professionale di cui l'avv. P.V. è partner
- 6.16. La teste R.S., interpellata in proposito, ricorda che il C. fu edotto della vera natura dell'acquisto vari mesi dopo il bonifico del 16 febbraio 2014, vale a dire nel Novembre del 2014. Come risulta dal verbale d'udienza: "L'avv. Valas chiede se la teste fosse presente a qualche incontro fra C., P.V. e D. in relazione all'acquisizione dell'immobile di Milano. La teste risponde affermativamente che si ricorda di un incontro a cui partecipò con il commercialista D., C. e P.V., presso l'ufficio di P.V. in via Panama, precisa su domanda del Presidente, che si svolse a novembre 2014 e che in quell'occasione fu rappresentato il fatto che l'immobile valesse molto di più del valore dell'operazione relativa alle quote."
- 6.17. L'avv. Mularoni, colta di sorpresa da una risposta che colloca così avanti nel tempo la comunicazione al C. della vera natura dell'affare, in udienza ha indotto il teste a riconsiderare la risposta, affermando che essa fosse inesatta. La teste R.S. ha allora rettificato la precedente dichiarazione, collocando l'incontro in questione nel



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

novembre del 2013, vale a dire diversi mesi prima rispetto all'operazione, senza ulteriormente precisare.

- 6.18. La prima risposta della teste, resa spontaneamente, è però quella corretta. Sarebbe altrimenti inspiegabile come i due protagonisti della vicenda non facciano menzione di un incontro avvenuto molto per tempo rispetto all'operazione, un incontro che avrebbe chiarito effettivamente almeno alcuni degli aspetti salienti dell'acquisizione della [beta s.r.l.]. Né si spiegherebbe perché la R.S. dovesse partecipare a tale incontro nel 2013, quando era semplice impiegata della Società, mentre è del tutto giustificata la sua presenza all'incontro nel novembre 2014, quando rivestiva la carica di amministratrice della Società.
- 6.19. Bisogna inoltre osservare che al suddetto incontro la [beta s.r.l.] è rappresentata al C. come società che era stata acquisita per un valore inferiore al valore del bene che conteneva. La testimonianza della R.S. sul punto è però contraddittoria (vedi oltre § 6.31), e da quanto risulta agli atti circa gli oneri di vario genere a carico della Società, è da ritenere che nemmeno in quella sede sia stata correttamente esposta al C. la situazione del bilancio societario.
- 6.20. Al di là delle risultanze probatorie ora esposte, è comunque escluso il C. che abbia autorizzato l'operazione in conflitto di interessi da parte del trustee, perché l'atto istitutivo non permette affatto al beneficiario, chiunque egli sia, di autorizzare operazioni patrimoniali – il tema così posto dal convenuto è in effetti irrilevante.
- 6.21. Risulta dunque che il convenuto condusse tale operazione al di fuori di qualunque debita autorizzazione, tanto sul piano formale, quanto nella sostanza, e dunque in piena violazione dell'art. 23 della legge n. 42/2010 (divieto di operazioni in conflitto di interessi), e delle disposizioni dell'atto istitutivo che solo a determinate condizioni le autorizzano (art. 14.7, 14.8), occultando la verità dei fatti al Disponente.
- 6.22. Né è sostanziata sul piano probatorio la tesi svolta dalla procura convenuta nelle proprie conclusioni, secondo cui l'avv. P.V. avrebbe impiegato € 225.000, vale a dire una parte dei 500.000,00 euro di fondi messi a disposizione del trust sul conto Profilo, per estinguere il debito che gravava sull'immobile (l'immobile era infatti gravato da mutuo per € 120.000, per cui il P.V. ha dichiarato in udienza di aver prestato fideiussione), e per regolare altre non meglio precisate pendenze inerenti all'affare.
- 6.23. Come si è detto agli atti risulta che, in data 17 febbraio 2014, pervennero € 500.000 sul conto del [trust alfa] presso Banca Profilo. Il giorno 20 febbraio 2014 il trustee eseguì due bonifici, rispettivamente alla [beta s.r.l.] con causale "operazione immobiliare" per € 225.005,00, e a sé medesimo per € 275.000, con la medesima causale.
- 6.24. In quella data, peraltro, non si perfeziona alcuna cessione delle quote.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

- 6.25. L'atto di cessione delle quote della suddetta Società risale ad oltre un anno dopo, vale a dire al 4 maggio 2015. In quell'atto si recita che il pagamento del prezzo di € 275.000 è avvenuto in precedenza, con bonifico bancario a favore del P.V. in data 20 febbraio 2014, per il 99 % delle quote, mentre il prezzo del rimanente 1% appartenente a Domenico Scopelliti, vale a dire €. 2.000, è dichiarato come corrisposto a quest'ultimo in data 24 aprile 2015.
- 6.26. Risulta dunque in modo palmare che nessun documento agli atti chiarisce quale fosse l'esigenza di provvedere ad un versamento di € 225.005 a favore delle casse sociali con il bonifico del 20 febbraio 2014, il quale reca per tale somma una causale che viene riferita ad una "operazione immobiliare", che in realtà non è tale.
- 6.27. Interpellato circa eventuali perdite di esercizio per l'anno 2013 della [beta s.r.l.] il P.V. ha dichiarato: "non ho il dato preciso, ritengo che fosse in buone condizioni, altrimenti il commercialista mi avrebbe avvisato dell'esigenza di ricapitalizzazione.". Vi è ragione per credere il contrario, altrimenti non si spiega perché il medesimo ritenne di versare nelle casse sociali ben € 225.005,00 con il suddetto bonifico. Interpellato sul punto, il P.V. ha dichiarato di non ricordare nemmeno perché nell'unica relazione prodotta circa la situazione patrimoniale del trust, che egli sottoscrive e invia all'agente residente il 31 marzo 2014, la somma in questione non figuri del tutto.
- 6.28. In effetti, anche nel libro degli eventi del trust, prodotto da parte attrice, tale somma non figura in quanto tale. Nell'istruttoria e nella trattazione orale che si è svolta, né l'una né l'altra parte hanno approfondito le risultanze di questo documento. La Corte ritiene che le prove raccolte nel contraddittorio delle parti illuminino una vicenda che risulta anche da tale documento, per quanto riguarda la difficile sostenibilità della gestione del trust sotto l'amministrazione del P.V., sebbene non tutte le risultanze della contabilità riportate nel documento possano considerarsi attendibili, alla luce delle prove raccolte.
- 6.29. L'avv. Valas nelle conclusioni ha comunque ritenuto di confermare che una rendicontazione vi è stata, anche sulla base di questo documento, che però non risultata sia mai stato portato a conoscenza degli interessati. Ad ogni buon conto, le quote della Società avrebbero dovuto essere iscritte nel Libro degli eventi al loro equo valore corrente, che era da riportare alle uscite e ai debiti della Società, in costante fabbisogno di fondi (d.l. 16 marzo 2010 n.51, sull'individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust, art. 2.1) e non invece al loro valore di carico, come invece è avvenuto.
- 6.30. La deposizione della teste R.S. chiarisce però almeno in parte le ragioni del suddetto versamento a favore della [beta s.r.l.] Infatti, dopo aver dichiarato che sul finire del 2013 il bilancio della Società era attivo, su domanda del Presidente sulla ragione per cui arrivarono dai conti del [trust alfa] nel febbraio 2014 € 225,000 nelle casse della Società, la medesima teste ha dichiarato: "arrivarono delle cartelle Equitalia piuttosto



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

sostanziose, riguardante tasse non pagate negli anni precedenti. Sul finire del 2013 e inizio 2014 risulta questa situazione." .

- 6.31. Emerge così quello che non è altrimenti spiegabile, né ad oggi spiegato, vale a dire che il versamento in questione era necessario e doveva intervenire con urgenza per evitare il dissesto societario, ma di una società che apparteneva al convenuto, non al Trust.
- 6.32. L'esame dei movimenti bancari riconducibili al conto Profilo e al conto UBI, nonché alcuni dei documenti in atti consentono di stabilire che la somma di € 225.005,00 affluita nelle casse della [beta s.r.l.] non è stata però affatto destinata ad estinguere immediatamente il mutuo di cui l'immobile era gravato, né a ripianare il debito derivante da accertamenti fiscali a carico della Società Infatti, anche dopo la sua acquisizione da parte del [trust alfa], la Società deve far fronte a cartelle erariali (vedi oltre, tabella riportata al § 1.4) e a ratei di mutuo (parte conv. documenti 17, 18) riferibili alla gestione Società nel periodo anteriore alla sua acquisizione da parte del [trust alfa].
- 6.33. Senonché, dal momento in cui la Società è posseduta dal [trust alfa], non vi è alcun imbarazzo da parte del trustee a disporre che tutti i pagamenti ancora dovuti in relazione ai debiti di cui si dirà siano posti a carico del trust, provvedendo la Società di fondi che provengono dai conti del trust, in quanto si tratta di Società che è ora controllata dal trust.
- 6.34. Il meccanismo messo a punto al riguardo è semplice. Il conto Profilo viene movimentato dal P.V.; R.S. comunica per posta elettronica o altrimenti i fabbisogni della Società., di cui è prima dipendente, poi amministratrice, a D. S. e quindi, quanto questa ha difficoltà ad operare perché malata, a M.C.M., la quale dapprima affianca e poi sostituisce la D.S., nel disporre sul conto Ubi del [trust alfa] a favore di [beta s.r.l.] in relazione a costi che vengono indicati come riferibili al Trust.
- 6.35. La D.S. è deceduta, e non è quindi possibile appurare il suo preciso ruolo nella vicenda, sebbene risulti che fosse in contatto con il C., e fosse persona di sua fiducia, con cui il C. si rapportava anche per stabilire se vi fossero somme da trasferire al trust per consentirne l'operatività, mentre appare chiaro dalla deposizione del teste M.C.M. che quest'ultima prestava questa attività senza formazione amministrativa, e a puro titolo di cortesia nei confronti della M.C.S., senza vincoli nei confronti del C., che pure aveva incontrato nel laboratorio di tatuaggio di via X in Roma. La M.C.M. aveva dunque una funzione strettamente esecutiva, e non era certo in grado di sindacare quanto veniva disposto da [beta s.r.l.]. Si noti inoltre che la teste .R.S. ha riferito che il C. raramente la cercava, e si faceva essenzialmente vivo per contattare V.P.; mentre la medesima teste ha riferito che il V.P. dirigeva nei fatti tale Società. La M.C.M., teste indotta dalla procura convenuta, ha inoltre dichiarato che la posta elettronica del [trust alfa] non era consultabile dal C.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

6.36. In effetti la Società è gravata da debiti verso l'erario e verso istituti di credito destinati a proiettarsi nel tempo. La Società, attualmente in liquidazione, deve far fronte a pretese erariali dell'Agenzia delle entrate per € 120.573,19, ridotte in definizione agevolata a € 94.298,74 con interessi di dilazione al 1° giugno 2017, con conseguente rateizzazione (dichiarazione di adesione del 10 aprile 2017) (all. 9 parte att. - rottamazione cartelle); deve inoltre tuttora far fronte ai ratei di un mutuo pluriennale acceso per Euro 120.000,00 il cui importo non è stato contestato dal convenuto. Inoltre, in data 21 luglio 2014, la Società ha provveduto al bonifico di € 26.270,52, con beneficiario il Comune di Milano per condono edilizio, nonché un secondo bonifico del 16 settembre 2014, a saldo conteggio condono, di cui è beneficiario lo stesso avv. P.V. per € 15.005,00, per un totale relativo a tale voce di € 41.275,52 (all. 12 parte att.). E' inoltre pervenuta cartella dell' 8 giugno 2018 per € 24.885,76, che con interessi di dilazione perviene al totale rateizzato di € 25.671,75 (all. 8 parte att.). Tra le varie, vi è anche la sanzione per errata dichiarazione 770/2016 per € 2.750,90. Tutte queste voci ammontano alla somma di € 163.996,91, e ad essa si aggiunge il carico rappresentato dai ratei di mutuo originariamente acceso per € 120.000,00 che, come si è detto, non risulta tuttora estinto.

**7. L'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DI MILANO DA PARTE DEL CONVENUTO**

- 7.1. Prima di esaminare in modo più approfondito questa situazione, va notato che la decisione presa dall' avv. P.V. di abitare l'immobile di Milano, via XY, mentre era trustee del [trust alfa] fu a sua volta presa in conflitto di interessi. Secondo quanto risulta agli atti, l'immobile in questione è il cespite di maggiore valore della Società così ceduta al trust.
- 7.2. A quanto è dato sapere, nessuno contratto giustificava il godimento dell'immobile da parte dell'avv. P.V. fin tanto che è stato trustee o successivamente, ma se l'immobile all'epoca non fu messo a reddito, come avrebbe dovuto essere, è proprio perché il P.V. ne aveva la disponibilità.
- 7.3. Interpellato sul punto, il P.V. ricorda che il tema del pagamento del canone 'emerse in conversazioni' con il C. - verosimilmente per presentare l'acquisto come un buon investimento, per reddito che avrebbe potuto generare. Nuovamente, il P.V. dichiara che quanto avvenuto - vale a dire il mancato pagamento di un canone, a fronte del proprio godimento dell'immobile - è stato, come sempre, deciso dal C., alla cui volontà egli si è rimesso. Nell'interrogatorio, il P.V. ha anche dichiarato che egli sarebbe stato pronto a pagare un canone per l'occupazione dell'immobile, se un canone fosse stato richiesto.
- 7.4. Nel valutare queste risposte, si deve ricordare che il C. non aveva titolo per domandare al P.V. il pagamento del canone, ed quindi logico che non l'abbia domandato. In effetti, il canone di cui si discute avrebbe dovuto essere richiesto dalla Società che, fino al 5 maggio 2014 era posseduta al 99% dall'avv. P.V.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

personalmente, mentre in data successiva e fino al giugno 2017 fu totalmente posseduta dal P.V. in qualità di trustee del [trust alfa]. Il conflitto di interessi è lampante.

- 7.5. Nessuna somma è poi stata pagata dal convenuto per l'occupazione dell'immobile dal giorno della sua revoca come trustee (avvenuta, il 26 giugno 2017) al 17 novembre 2017, quando gli era oramai stato domandato di restituirlo, avendo a disposizione l'immobile per il proprio vantaggio, in violazione di obblighi e a detrimento del patrimonio del [trust alfa].
- 7.6. La procura convenuta ha ritenuto che tutto questo fosse giustificabile, alla stregua di un favore fatto dal C. al P.V., richiamando in merito la lettera del 7 aprile 2017 (documento 2, inter. C.).
- 7.7. In questa lettera C. palesa la propria frustrazione per come il P.V. si rapporta a lui sul piano professionale, e richiama invece il proprio diverso atteggiamento nei suoi confronti, ricordando che, a fronte di una richiesta di aiuto formulata dal P.V. (all'origine dell'operazione contestata) C. intervenne: "in prima linea immediatamente con oltre mezzo milione di euro per una casa per cui non ho interesse alcuno".
- 7.8. Certamente C. intese venire incontro al P.V. , nel momento in cui ritenne che il trust potesse acquistare l'immobile in questione, e sovvenne il capitale necessario all'acquisto; tuttavia il conflitto di interesse non fu palesato, l'operazione non fu descritta nei suoi esatti termini e nella sua vera natura. Il C., come si è detto, non aveva il potere di autorizzare l'operazione, ma comunque, l'ipotesi di un assenso rilevante ed efficace del C. in termini autorizzativi risulta in ogni caso escluso dalle risultanze probatorie.

## **8. LA MANCATA RENDICONTAZIONE**

- 8.1. Nel corso dello svolgimento del proprio ufficio il P.V. non ha curato quella contabilità ordinata e completa dei fatti che interessano il fondo in trust, richiesta puntualmente dell'art. 26 della Legge n. 42/2010 sull'istituto del trust. Il libro degli eventi, nel quale si ha una rappresentazione sintetica dei risultati della gestione, non consente di verificare la correttezza della gestione effettuata. Nel diritto di San Marino l'obbligazione posta in questi termini a carico del trustee non ha carattere marginale. Il rendiconto, rappresentato dalla tenuta di un'ordinata contabilità, è una delle poche obbligazioni del trustee sanzionata penalmente (art. 26, l.42/2010). L'omissione è senza dubbio rimarchevole, se si considera che, come professionista, il P.V. aveva tutti i mezzi per provvedervi diligentemente.
- 8.2. Secondo le risultanze dell'istruttoria il P.V. non ha in particolare mai consegnato i documenti d'appoggio riguardanti le varie uscite al nuovo Trustee.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

Ai sensi della legge n.42/2010, art 41 (Consegna di atti e documenti), incombe al trustee revocato consegnare la documentazione relativa all'amministrazione del trust: "Cessato dall'ufficio, il trustee consegna senza indugio tutti gli atti e i documenti di pertinenza del trust ai rimanenti trustee o al nuovo trustee.". L'obbligo previsto dalla legge in questi termini è evidentemente parte integrante dell'obbligo di rendiconto. Il P.V. ha dichiarato che i suddetti documenti sono presso il commercialista D., sostenendo che la loro mancata consegna è conseguenza della revoca senza preavviso dall'incarico di Trustee. Resta il fatto che la documentazione in questione non è stata fatta avere alle attrici secondo quanto stabilisce il citato art. 41, e quindi, l'obbligo di rendicontazione a carico del convenuto risulta anche sotto questo aspetto insoddisfatto.

**9. L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE**

9.1. Procura convenuta ha eccepito in linea generale la prescrizione delle pretese attoree. La legge n. 42/2010 sull'istituto del trust, art. 46, stabilisce che: "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal momento in cui un beneficiario, ovvero il guardiano in mancanza di beneficiari esistenti, ha avuto conoscenza dei fatti produttivi di responsabilità del trustee.".

9.2. La legge determina il decorrere della prescrizione non già dal momento in cui avvennero i fatti contestati, ma da quello in cui vi è conoscenza di essi, da parte di chi ha interesse a farne valere gli effetti. Durante l'interrogatorio, l'avv. P.V. ha dichiarato che egli non rappresentò mai ai beneficiari del [trust alfa] gli esiti della propria amministrazione. Pertanto, la prescrizione delle pretese non è intervenuta alla data della domanda. Né l'eccezione avrebbe miglior fortuna se fosse formulata avendo come riferimento le comunicazioni al C., come sostiene la procura convenuta. Infatti, il P.V. occultò al C. la reale natura dell'operazione compiuta in conflitto di interessi, e non comunicò a quest'ultimo né nel 2014, né nel 2015 che intendeva far acquistare al trust una propria società gravata da debiti, che avrebbero onerato il Trust, proiettando così nel tempo gli effetti negativi dell'operazione condotta in conflitto di interessi. Né risulta che il C. abbia altrimenti acquisito conoscenza di questa situazione in altro modo.

**10. CONCLUSIONI SULLA RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO**

10.1. Nel corso del procedimento la Corte ha accertato che l'avv. P.V. ha effettivamente condotto l'acquisto da parte del [trust alfa] della [beta s.r.l.], in conflitto di interessi, con danno per il trust, secondo quanto esposto nei paragrafi precedenti. Inoltre, è accertata la responsabilità del convenuto allo stesso titolo per quanto riguarda l'indebita e gratuita fruizione dell'immobile di Milano, via XY fino alla data del 17 novembre 2017. La responsabilità del convenuto è anche





**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

stabilita per quanto riguarda la gestione del trust cui ha dato corso, sotto il profilo della mancata rendicontazione del proprio operato.

- 10.2. La quantificazione del danno risarcibile deve essere tuttavia oggetto di più approfondito esame.

**11. LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE**

11.1. Preliminarmente va chiarito che la domanda proposta in giudizio non comprende alcuni importi che pure figurano nell'atto di citazione delle attrici (p.2). Queste somme, per un totale di € 230.821,74, non sono incluse né nella domanda come formulata originariamente, né nella comunicazione di correzione e compiuta formulazione della richiesta risarcitoria che parte attrice ha fatto pervenire in data 18 giugno 2020, dopo l'udienza di contestazione della lite del 16 giugno 2020.

11.2. Parte attrice formula quindi una domanda inclusiva di voci di danno risarcibile consistenti in debiti e di uscite a carico del Trust, che sono causalmente collegate all'acquisto in conflitto di interessi della [beta s.r.l.], e alla indebita occupazione dell'immobile di via XY, Milano, da parte dello stesso P.V.

11.3. Per maggiore chiarezza conviene riepilogare in forma di tabella le risultanze della domanda originariamente formulata in comparsa di costituzione del 17 febbraio 2020, e nella successiva comunicazione di correzione e compiuta formulazione della richiesta risarcitoria del 18 giugno 2020

11.4.

<b>CALCOLO RICHIESTA DANNI DA PARTE ATTRICE PRESENTATO NELLA DOMANDA</b>			
<b>Acquisto delle Quote della [beta s.rl.]</b>		<b>502.000,00</b>	
Cartella esatt.doc. n. 8	24.885,76		
Rottamazione cartella doc. 9	92.902,94		
Cartella esattoriale doc. 10	920,57		



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

Cartella Ag. Delle entrate doc. 11	2.750,90		
Condono Comune di Milano doc. 12	26.270,52		
Costo del mutuo relativo a via XY, Milano	80.000,00		
		<b>227.730,69</b>	
<b>Bonifici a [beta s.r.l.]</b>			
Da UBI 2015	19.643,22		
Da UBI 2016	74.106,87		
Da UBI 2017	29.241,10		
Da Profilo 2014			
Da Profilo 2015	15.454,37		
Da Profilo 2016	13.035,88		
		<b>151.481,44</b>	
<b>Commercialista D.</b>			
Parcelle 2015 pagate da UBI	6.412,80		
Parcelle 2016 pagate da UBI	8.694,40		
Parcelle 2012 pag. da Profilo	3.180,20		
Parcelle 2016 pag. da Profilo	5.200,00		
		<b>23.487,40</b>	
Lucro cessante per mancata locazione		<b>45.000,00</b>	
<b>Totale</b>			<b>949.699,53</b>
<b>Rettifiche poste parte attrice con comunicazione del 18 giugno 2020</b>			
Rettifica importo mutuo		40.651,18	
Cartella esattoriale sopravvenuta		3.427,13	



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

Lucro cessante per mancata locazione ulteriore viaXY, Milano		9.000,00	
Totale rettifiche apportate il 18.6.2020			<b>53.078,31</b>
<b>Totale della domanda</b>			<b>1.002.777,84</b>  <b>Con deduzione del valore dell'immobile sito in via XY, Milano, per €480.000, o la diversa somma stabilita in corso di giudizio;</b>  <b>con rivalutazione e interessi.</b>

- 11.5. In relazione alle cifre sopra elencate, la procura attrice ha soddisfatto l'onere della prova sotto un duplice profilo: per tutte queste voci ha dimostrato vuoi l'esistenza di un debito, vuoi l'esistenza di una uscita, che grava sul trust, sia direttamente, sia come debito della Società interamente controllata dal trust. Il convenuto P.V. , inoltre, non ha contestato le poste elencate, se non in modo del tutto generico, senza proporre chiarimenti specifici, con i relativi documenti giustificativi, che dimostrino che egli ha altrimenti fatto fronte ai suddetti debiti, ovvero provveduto a ripianare le relative uscite.
- 11.6. Nello stabilire il *quantum* esattamente dovuto dal convenuto, si deve quindi muovere dalla circostanza che, tanto la spesa effettuata dal P.V. in conflitto di interessi per acquisire la Società (€ 502.000), quanto i debiti e le uscite ulteriori che l'acquisizione della Società ha determinato, non dovevano essere poste a carico del [trust alfa]. Deve essere inoltre addebitato al convenuto di non aver messo a reddito l'immobile di Milano che la Società teneva sua disposizione, in violazione rispetto agli obblighi che gravavano su di lui come trustee, perché l'arricchimento corrispondente deriva da un bene che era a sua volta ormai soggetto al trust, e quindi tale arricchimento compete al [trust alfa].
- 11.7. Pertanto, la Corte ritiene che la somma complessiva domandata dalla parte attrice come danno risarcibile (€1.002.777,84) sia la cifra da cui partire per determinare l'effettivo l'ammontare del risarcimento dovuto.
- 11.8. Allo stato attuale dei conteggi, e delle relative poste documentate in atti, l'accertamento relativo al *quantum* non può tuttavia essere considerato definitivo perché la medesima Società risulta titolare di un alloggio in via XY, Milano con



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

relativi garages annessi, che è invece da portare all'attivo dei conteggi relativi al risarcimento del danno, secondo la nota teorica della *compensatio lucri cum damno*. Nel precisare che questo costituisce un attivo, la Corte esclude che possa invece valere come tale la somma di Euro 225.005,00 bonificata dal conto Profilo a favore della Società, perché tale somma, con elevato grado di probabilità, è andata a coprire pregresse passività della medesima Società.

- 11.9. Il valore di questo immobile è controverso tra le parti. Parte attrice asserisce che è pari a circa € 480.000,00; parte convenuta ha versato in atti una valutazione di operatore di mercato del marzo 2020 per totali € 538.671,03 (all. 21 parte conv.), ma asserisce altresì che, per via dei particolari pregi dell'alloggio, l'immobile è da valutare nella superiore cifra di circa € 685.000,00. Come indizio per stabilire la correttezza della maggior stima indicata, rileva che l'alloggio è attualmente condotto al canone di € 1.800 mensili, secondo la documentazione prodotta dalla parte attrice. Il canone corrisposto dal conduttore è dunque maggiore del 30 % circa rispetto al canone di locazione massimo indicato per il medesimo alloggio nella valutazione prodotta dal convenuto (€ 1259, all. 21 cit., p. 5). Pertanto, la somma di circa € 685.000 per l'alloggio e i garages, che è indicata dal convenuto applicando l'analogo aumento del 30 % sul valore capitale dell'alloggio, di cui valutazione prodotta dal convenuto (€ 491.084,81), è una stima possibile del bene, sebbene non attestata in atti da valutazione di persona esperta.
- 11.10. La Corte non ritiene che sia utile al momento disporre la CTU sul punto, con ulteriore aggravio di già significativi costi processuali per stabilire se tale stima è effettivamente corretta; tuttavia la quantificazione finale del danno, se le parti non trovano l'accordo sul punto, sarà successivamente rimessa a questo expediente e alle valutazioni delle sue risultanze ad opera del giudice.
- 11.11. Risulta pertanto accertato al momento un danno risarcibile pari alla differenza tra la somma domandata da parte attrice, vale a dire € 1.002.777,84, e il possibile valore massimo dell'immobile di via XY, in Milano, determinato tenendo conto delle eccezioni del convenuto sul punto. Pertanto, contendo la condanna al minimo danno risarcibile accertato in questi termini, la Corte ritiene di liquidare a carico del convenuto, e a favore del [trust alfa], per risarcimento danni, la somma di € 317.777,84, con rivalutazione ed interessi. Tale somma è determinata come risarcimento del danno accertato in via provvisoria, salva la sua maggiore determinazione finale.
- 11.12. La Corte, ipotizzando che il nuovo presidente e i nuovi giudici della Corte, nominati dal Consiglio Grande e Generale, prenderanno servizio quanto prima, ritiene di non fissare una udienza per l'eventuale prosecuzione del giudizio e di limitarsi a pronunciare sentenza parziale, onerando la parte che lo riterrà di riassumere il giudizio secondo le regole e le procedure che la nuova Corte determinerà.



## **12. LA DOMANDA IN MANLEVA DEL CONVENUTO**

- 12.1. Il convenuto domanda di essere rilevato in manleva dal C. rispetto a tutte le pretese attoree nel caso di soccombenza. La domanda così proposta, sotto qualunque angolazione venga fatta valere, richiede la prova di fatti che comportino la responsabilità del C. per quanto è avvenuto in relazione all'operazione di acquisizione della [beta s.r.l.], con le conseguenze negative che essa ha comportato per il trust anche negli anni successivi.
- 12.2. Tuttavia, i documenti acquisiti agli atti, e le prove assunte in udienza, pur avendo stabilito che il C. fruì dei beni in trust per alcuni periodi, ovvero sia stato autore di atti di ingerenza nell'amministrazione del [trust alfa] (rispetto a cui, comunque, il P.V. manifestò acquiescenza), ha anche condotto a concludere che il C. non sia colpevole di alcunché rispetto al danno domandato da parte attrice. Le prove acquisite dimostrano in particolare che l'operazione contestata fu condotta dal convenuto in conflitto di interessi, senza dare contezza al C. degli esatti termini dell'affare, punto che è stato illustrato per completezza, perché difettavano comunque i presupposti perché il C. potesse autorizzare alcunché. Non è nemmeno configurabile una condotta del C. che integri il suo concorso nella violazione da parte del P.V. dei propri obblighi, a titolo di interferenza del terzo nel rapporto di trust. Infatti, la lettera del giorno 16 febbraio 2014 (doc. 11 parte convenuta), rivolta alla banca monegasca con cui il C. diede il proprio assenso al bonifico di € 500.000,00, che il P.V. dispose a favore del conto Profilo, non autorizza, né sul piano della forma, né sul piano della sostanza, l'operazione in conflitto di interessi. Con questa lettera il C. manifestò unicamente l'assenso a fornire la provvista per acquistare un immobile che, verosimilmente, per ammissione dello stesso P.V., avrebbe potuto essere messo a reddito per il trust.
- 12.3. All'udienza del 6 agosto 2020, parte convenuta ha insistito nel richiamare la lettera del 7 aprile 2017 (documento 2, inter. C.) dal C. al P.V., nella parte in cui il primo dichiara di non avere alcun interesse rispetto all'immobile proposto in acquisto dal secondo. Il C. ritenne che l'operazione, pur sollevando il P.V. da un problema, potesse essere utile per il trust, come il P.V. ebbe anche successivamente a prospettare al C., nella riunione del Novembre 2014, ricordata dal teste S.
- 12.4. Questo evidentemente esclude a sua volta che al C. possa essere addebitata alcuna colpa al riguardo: nei termini prospettati l'investimento pareva legittimo ai suoi occhi, né aveva ragioni per levar dubbi al riguardo. Quanto all'indebita occupazione dell'immobile di Milano da parte del V.P., la tesi secondo cui il P.V. in proposito si regolò secondo la volontà del C. non è suffragata da alcuna prova, mentre è palese il conflitto di interessi che determinava il V.P. ad abitare l'immobile, in violazione dei propri obblighi. Pertanto la domanda in manleva non è accolta.



**13. L'ISTANZA PER SECRETARE I NOMI DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA LITE.**

- 13.1. Il convenuto ha fatto istanza ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto delegato 30 settembre 2013 n.128, sulla procedura della Corte, affinché la Corte provveda in sentenza a secretare il nome delle persone coinvolte nella presente lite. La ragione addotta è che in sentenza si rappresenterebbero dati sensibili. Peraltro, nella memoria del 3 agosto 2020 parte convenuta asserisce che la secretazione richiesta "sia soprattutto nell'interesse del C."
- 13.2. Gli attori e l'interveniente si oppongono tuttavia all'istanza, perché ritengono che la sentenza difficilmente potrebbe essere fatta valere in altri fori, qualora da essa non risultassero i nomi delle parti.
- 13.3. Il potere della Corte ai sensi delle disposizioni sopra citate è un potere discrezionale; i precedenti della Corte quanto alla pubblicazione delle proprie sentenze sono orientati nel senso di non far luogo alla secretazione, salvo particolari ragioni di riservatezza, che nella specie non sussistono, in quanto la sentenza si limita ad accertare la responsabilità patrimoniale del convenuto, in relazione a vicende che non attengono a risvolti puramente personali. Inoltre, il rischio che l'efficacia della sentenza in altri fori possa essere sminuita per via dell'anonimato che ne avvolgerebbe le statuizioni quanto ai diritti e agli obblighi delle parti deve essere preso in adeguata considerazione. Per queste ragioni, l'istanza non è accolta.

**14. GLI ONORARI E SPESE DI GIUDIZIO**

- 14.1. Nel pronunciare sugli onorari e le spese del giudizio, è determinante la soccombenza del convenuto in punto di accertamento della responsabilità. Tuttavia, va anche dato atto che, nel determinare il *quantum* risarcibile, la somma a carico del convenuto potrebbe essere minore di quella pretesa da parte attrice, che comunque ha dovuto rettificare sul punto la domanda, a seguito di richiesta di precisazione nell'udienza di contestazione delle lite. Pertanto, la Corte pone a carico del soccombente le spese e gli oneri di giudizio, con una diminuzione pari al 10% per quanto attiene agli oneri e spese rappresentate nella notula di procura attrice. Le spese e gli oneri dell'interveniente Sig. A.C. sono da regolare integralmente secondo il criterio della soccombenza, e quindi sono da porre totalmente a carico del convenuto.
- 14.2. Circa il ristoro alla parte attrice di quanto da essa versato a titolo di spese e compenso del Giudice, la Corte ritiene equo riferirsi ai tre quarti di tale somma, data la natura parziale di questa sentenza.

**PER QUESTI MOTIVI**



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

Viste le conclusioni delle parti, all'esito degli atti e della documentazione prodotta nel procedimento, nonché delle prove assunte in udienza, la Corte, decidendo parzialmente la controversia:

1. Dichiara la responsabilità del convenuto avv. P.V. in relazione alla violazione degli obblighi a lui incombenti in qualità di trustee del [trust alfa] fino al 26 giugno 2017, per l'operazione in conflitto di interessi di acquisizione della [beta s.r.l.] e i relativi danni a carico del [trust alfa].
2. Dichiara la responsabilità del medesimo allo stesso titolo, per quanto riguarda l'indebita occupazione dell'immobile di Milano, via XY, fino alla data del 17 novembre 2017.
3. Condanna il medesimo:
  - a. a risarcire il danno prodotto al fondo in trust, versando nelle mani del trustee la somma che sarà definitivamente determinata nel proseguimento di questo giudizio,
  - b. ma, nel frattempo, a versare € 317.777,84, oltre rivalutazione e interessi, quale somma provvisoriamente determinata, che la Corte ritiene corrispondere al minimo prevedibile risarcimento dovuto.
4. Respinge ogni diversa domanda e eccezione proposte dall'una e dall'altra parte.
5. Condanna il convenuto a rivalere parte attrice delle spese e onorari di giudizio in una somma pari al 90 % degli oneri e spese rappresentate nella notula depositata da parte attrice in cancelleria, nonché a rivalere integralmente l'interveniente A.C. delle spese e oneri del giudizio rappresentate nella notula depositata dall'interveniente in cancelleria.
6. Condanna il convenuto a rivalere la parte attrice di tre quarti di quanto da essa versato a titolo di diritti di Cancelleria e compenso del Giudice.
7. Questa sentenza è esecutiva per legge.
8. Onera la parte più diligente a proseguire questo giudizio mediante istanza rivolta al Presidente della Corte.



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI**  
**Causa 2020/03-CO - Sentenza**

9. Restituisce il fascicolo alla cancelleria con la sentenza affinché sia pubblicata oggi stesso, mediante inclusione nel fascicolo telematico, dandone avviso alle procure.

Borgo Maggiore, Torino, Santander, lì 21. 8.2020

Il Presidente, Michele Graziadei

Il Giudice Sonia Martín Santisteban